

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/82 DEL CONSIGLIO**

del 19 luglio 1982

**che modifica il regolamento n. 115/67/CEE per quanto concerne i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1779/81 <sup>(4)</sup>, prevede, nel determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, l'adeguamento del prezzo adottato per tener conto del vantaggio di triturare i semi in parola piuttosto che altri semi;

considerando che, dato il recente aumento della produzione comunitaria di semi oleosi, lo smercio di questa produzione potrebbe risultare influenzato se altri semi usufruissero di vantaggi economici che ne favoriscono la trasformazione; che è quindi opportuno prevedere l'eventuale applicazione di misure di adeguamento del prezzo adottato in modo da garantire l'effettivo smercio della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

*« Articolo 6*

Nel caso in cui, nel determinare il prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, si constati un divario tra:

- la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi di semi di colza, di ravizzone o di girasole, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione della specie di seme considerata, e
- la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi di uno o più altri tipi di semi, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi d'olio e di panelli ottenuti dalla loro trasformazione,

e che tale divario possa incidere sullo smercio normale dei semi raccolti nella Comunità, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo al divario di cui sopra ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 5.